



VERBALE DI ASSEMBLEA REGIONALE SOCI CONSAAMBIENTE REGIONALE SICILIA DEL 06 MARZO 2021

**"IL PRESENTE ATTO È ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI
DELL'ART. 82 D.LGS. 117/2017"**

L'anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di Marzo, alle ore 9.00 in Catania, nella sede sita in piazza Giovanni Verga 25 Catania, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci, come da avviso affisso nei locali dell'associazione in Catania e nelle sedi provinciali e sul sito internet a far data dal 15.02.2021.

Sono presenti personalmente, rappresentati per delega, ed in video-conferenza (modalità prevista dal decreto legge 125 del 2020 che ha prorogato la possibilità disposta dall'articolo 73, comma 4 del "decreto Cura Italia") numero 33 soci.

Assumono le funzioni di presidente l'avv. Chiara Patanè e segretario l'avv. Veronica Russo, la quale dà atto che l'assemblea può validamente deliberare sui punti all'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

- Modifica statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore e l'iscrizione al RUNT

PARTE ORDINARIA

- Varie ed eventuali

Il Presidente precisa quindi all'Assemblea che le assumende modifiche statutarie debbono comunque intendersi efficaci subordinatamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.lgs. 117 del 2017.

Il Presidente, inoltre, precisa all'Assemblea che l'Associazione possiederà, con le modifiche da apportarsi, tutti i requisiti soggettivi relativi agli associati ed oggettivi relativi alla denominazione, di cui all'art. 35 e seguenti del D.lgs. n. 117 del 2017, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo ampia ed esauriente discussione, la lettura di ogni singolo articolo e dell'intero statuto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Si procede alla votazione e l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto.

L'Assemblea ha deliberato di dare mandato al Presidente per l'esecuzione di tutte le predette deliberazioni, con ogni più ampio potere e facoltà, senza nessuna esclusione, di poter porre in essere tutte le modifiche al superiore Statuto, come sopra approvato, che dovessero rendersi necessarie e/o utili (tra cui anche modificare il testo dello stesso in piena conformità al D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), al fine del riconoscimento dell'Associazione quale Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale, con ampio mandato anche di poter all'uopo presentare tutta la documentazione necessaria e/o utile che venisse eventualmente richiesta.

Alle ore 12.00, null'altro essendoci da deliberare, l'Assemblea viene dichiarata chiusa.

Talchè il presente verbale che letto e confermato viene approvato seduta stante dall'Assemblea e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Avv. Veronica Russo

Veronica Russo

Il Presidente dell'Assemblea

Avv. Chiara Patanè

Chiara Patanè



LNR *MPE* SERIE *3*
Il 29 MAR, 2021 RISCOSSI € *Enure*

Coco Alfio*

Alfio



STATUTO
"CONSAAMBIENTE REGIONALE SICILIA - APS"

ART.1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"CONSAAMBIENTE REGIONALE SICILIA - DIFESA CONSUMATORI ANIMALI AMBIENTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in breve, **"CONSAAMBIENTE - APS"**, con sede legale in Catania. L'Associazione continuerà ad utilizzare la denominazione "CONSAAMBIENTE" in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2 - OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITA'

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e svolge le attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.



In particolare, l'Associazione svolge attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali rispetto a queste ultime e strettamente connesse alle attività in appresso specificate, ivi comprese tutte le attività svolte dalle organizzazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Consaambiente tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie, intervenendo nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari, innanzi a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché i giudici speciali, ovvero presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, a tutela della CEDU e presso le giurisdizioni di tutti i paesi Extraeuropei.

Pertanto, l'associazione al fine di combattere ogni forma di illecito abuso, privazione, reato e violenza, commesso nei confronti dei cittadini, consumatori ed utenti e contribuenti, animali e ambiente esercita le azioni finalizzate a:

1. Tutelare il consumatore in ogni sua forma verso comportamenti scorretti o lesivi dei diritti fondamentali indicati nel Codice del Consumo o nelle leggi speciali e nelle normative europee;

2. Tutela e promuove la qualità dei prodotti e dei servizi, una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e nei rapporti contrattuali in genere, l'educazione al consumo e all'uso del denaro, l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali;

3. Tutelare i diritti in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari; promuove i principi di correttezza, trasparenza ed equità nei servizi finanziari, creditizi e bancari; anche attraverso la richiesta di inibizione alle autorità competenti di tutti quei contratti e documenti che contengono clausole vessatorie, ingannevoli, scorrette e aggressive;

4. Tutelare i diritti in materia di mercati mobiliari ed immobiliari;

5. Tutelare i diritti in materia di istruzione e alfabetizzazione;

6. Tutelare i diritti in materia di trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario;

7. Promuove una gestione efficiente, trasparente ed economica della cosa pubblica, attraverso il contrasto ad ogni forma di spreco e abuso commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società ad essa riconducibili che genera una mala gestione degli enti pubblici e sperpero di denaro pubblico. Denuncia alle Autorità giudiziarie competenti gli illeciti commessi nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e delle società da essa partecipate a qualunque titolo con la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori;

8. Promuove la lotta delle istituzioni per la sicurezza del territorio, la legalità, la giustizia, la prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all'usura;

9. Tutela e promuove la salute in ogni suo aspetto, Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, pazienti e vittime della malasanità con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati connessi alla malasanità, e che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione della sanità italiana ed internazionale, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche amministrazioni;

10. Promuove la salute e il benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica; i beni storico archeologici e paesaggistici;

11. La tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale; il contrasto all'elettrosmog e le patologie collegate (elettrosensibilità); la promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali; l'intervento al salvataggio di specie in estinzione; il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente scopo statutario;

11.a) istituzione corpo di volontariato di Protezione Civile per attività di previsione, prevenzione, ed intervento, nonché di diffusione della cultura del rischio, mediante opera di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni e dei cittadini;

11.b) istituzione corpo di volontariato di tutela e vigilanza ambientale; protezione animali; difesa delle risorse idriche e delle acque marine ed interne, antincendio boschivo; vigilanza e tutela degli spazio di verde pubblico e degli arredi urbani;

12. l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per quanto concerne le presenti finalità statutarie.

Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di



volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 Consaaambiente potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, che diventano parte integrante del presente statuto.

L'individuazione di tali attività sarà individuata dal dal Consiglio Direttivo.

ART.3 - ORGANIZZAZIONE

L'Associazione "CONSAAMBIENTE" articola la propria struttura organizzativa a livello regionale ed a livelli provinciali. Fanno parte dell'organizzazione regionale i soci fondatori non dimissionari e quelli ordinari che si riconoscono negli scopi di cui all'art.2 e che avranno presentato domanda di ammissione.

Fanno invece parte delle sedi provinciali tutti i soci, siano essi persone fisiche, e giuridiche ed associazioni locali residenti ed aventi sede in ciascun ambito territoriale che avranno presentato domanda di ammissione e si riconoscono negli scopi previsti nello Statuto di CONSAAMBIENTE.

Ciascuna struttura provinciale è diretta da un Responsabile nominato dal Presidente regionale e la gestisce secondo i principi stabiliti dal presente Statuto e delle vigenti leggi. Le sedi provinciali sono soggetti autonomi ed indipendenti con proprio patrimonio destinato al perseguimento dei fini associativi non lucrativi, di utilità sociale e collettiva.

Le sedi provinciali hanno la titolarità diretta ed esclusiva dei rapporti di contenuto patrimoniale e ad esse non si estendono eventuali obbligazioni della struttura regionale né sul loro patrimonio può in alcun modo avanzare pretese la struttura regionale o terzi, fatta eccezione da specifici accordi.

Ciascun responsabile della sede provinciale dell'associazione viene revocato da suo incarico con insindacabile decisione del Presidente.

ART.4 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 - SOCI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità.

I soci si classificano in soci fondatori, soci effettivi, soci sostenitori e soci onorari.

1. Soci Fondatori: cioè il nucleo composto da coloro che di fatto hanno promosso e fondato l'Associazione, anche se non firmatari dell'atto costitutivo; essi sono tenuti al pagamento di tutte le quote sociali che li riguardano;
2. Soci Effettivi: cioè coloro che svolgano concrete attività, per il perseguimento degli scopi associativi; essi sono tenuti al pagamento di tutte le quote sociali che li riguardano.
3. Soci Sostenitori: cioè individui concretamente disponibili a contribuire finanziariamente e/o con la loro attività professionale o con altro tipo di lavoro alla vita dell'associazione;
4. Soci Onorari: cioè coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, scelti tra coloro che si siano particolarmente distinti nella tematica della tutela degli utenti consumatori, protezione animali e tutela dell'ambiente; essi non devono pagare quote.

Si diventa Soci Effettivi o Sostenitori previa domanda e tramite insindacabile decisione del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati usufruiscono dei servizi e delle agevolazioni previste per le diverse iniziative; partecipano di diritto a conferenze ed incontri, sono invitati a presentare proposte e a collaborare.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso alle attività sociali sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa determinata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote associative. Ogni socio usufruisce in modo gratuito dei servizi che l'associazione svolge a termine di Statuto. La qualifica di socio non è cedibile, né trasmissibile. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Ogni socio deve adempiere i seguenti doveri:

- operare attivamente per affermare e divulgare i principi, gli indirizzi, le iniziative e le idee promosse dall'associazione CONSAAMBIENTE - APS nell'esercizio dei propri compiti statutari;
- partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni dei consumatori e dei cittadini utenti;
- collaborare alla formulazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;
- versare, entro il 31 gennaio di ogni anno, le quote ed i contributi associativi secondo le modalità e gli importi

stabiliti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, sito internet o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dalla normativa vigente;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART.5 BIS - DECADENZA DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

L'esclusione è stabilita dal Consiglio Direttivo. L'associato oltre ai casi regolati dalla legge, può essere escluso ovvero qualora il socio non osserva le disposizioni dello Statuto e di regolamenti interni, quando non osserva le deliberazioni e le determinazioni prese dagli Organi statutari, ovvero quando non versa la quota associativa o pone in essere condotte non in linea o non compatibili con le finalità dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento annullare la delibera di esclusione e reintegrare il socio.

Il recesso per avere efficacia deve essere comunicato per iscritto almeno sessanta giorni prima dello scadere dell'anno successivo.

In ogni caso di esclusione, recesso, o morte nulla sarà dovuto al socio e/o ai suoi aventi causa.

ART.6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Ordinaria;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Segretario Generale;
4. il Presidente;
5. l'Organo di controllo;
6. l'Organo di revisione.

ART.7 - ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea partecipano i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi in regola con i pagamenti delle quote, i Soci Sostenitori che abbiano dato reale contributo finanziario ed operativo, i Soci Onorari. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante lettera o fax o comunicazione diretta o e-mail o avviso affisso all'ingresso della sede, almeno quindici giorni prima, ovvero pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea generale sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo degli associati che la costituiscono.

Le modalità di partecipazione e di votazione saranno disciplinate con il regolamento attuativo di questo statuto.

È consentito lo svolgimento dell'assemblea mediante video conferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute medesime.

È consentita la manifestazione del voto per corrispondenza ovvero attraverso posta elettronica, e purché il votante sia identificabile con certezza per la qualità di socio.

L'ordine del giorno è definito dal Presidente di propria iniziativa, sentito il Segretario Generale. L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento legittimo, dal Vicepresidente vicario e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Segretario Generale.

L'Assemblea regionale si riunisce, in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno per:

- 
1. approvare il Bilancio di previsione annuale con l'annessa relazione del Consiglio direttivo;
 2. approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno decorso;
 3. deliberare sulla eventuale destinazione degli utili di capitale, secondo quanto prescritto dalle leggi e dal presente Statuto.

L'Assemblea regionale è altresì competente per:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere il Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario Generale;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto dando, se lo ritiene, mandato o delega al Presidente dell'Associazione od al Consiglio direttivo a provvedere con proprie determinazioni;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione nonché la devoluzione del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni assembleari sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata, in prima convocazione, su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di partecipazione e di voto, ovvero su iniziativa motivata del Presidente. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci presenti e votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti, salvo che per lo scioglimento anticipato dell'Associazione nel qual caso è richiesto il voto favorevole di almeno il Settantacinque per cento dei soci partecipanti e votanti.



Delle deliberazioni assembleari viene redatto a cura del segretario dell'assemblea verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente dell'Assemblea.

Art.8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'associazione, dal Segretario Generale e da tre a cinque membri eletti.

È eletto a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria secondo le modalità di cui all'articolo sette.

Rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Nel caso di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, non più di un membro l'anno potrà essere sostituito su scelta insindacabile dei due terzi del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione avviene mediante lettera o fax o e-mail oppure comunicazione diretta.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti. Per la validità della sua costituzione e delle sue votazioni è necessario che siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri.

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri che per legge non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo potrà, pertanto, compiere tutti gli atti che interessano l'associazione sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo delibera, a maggioranza, anche proposte per gli interventi straordinari da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea soci.

Il particolare il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- predispone, sentito il Segretario Generale, e redige il bilancio di previsione annuale con la relazione esplicativa e quello consuntivo dell'anno precedente;
- predispone, sentito il responsabile legale regionale, le modifiche allo statuto e all'atto costitutivo dell'associazione ed adotta i regolamenti in terni necessari per la buona e corretta gestione e funzionamento dell'associazione, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- esamina in ogni suo aspetto le iniziative sulla politica del consumerismo nei confronti delle Istituzioni e delle controparti;
- formula il programma annuale dell'associazione sulla base delle direttive e degli indirizzi approvati dall'assemblea sociale;
- istituisce, su prova vincolante del Presidente dell'associazione concertata con Segretario Generale, le



Aree operative, i Dipartimenti, i Servizi, gli Uffici, i Comitati tecnico-scientifici e Sezioni tematiche sulle attività dell'Associazione stabilendone organizzazione, compiti ed attribuzioni funzionali.

Ha il potere di irrogare eventuali sanzioni disciplinari ai soci per inadempiere statutarie, avverso le quali è ammesso ricorso entro giorni trenta al Collegio dei probiviri che deciderà con i poteri del Presidente dell'associazione. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo, su proposta vincolante del Presidente dell'associazione, può porre il veto avverso gli atti degli Organi territoriali che si pongono in conflitto con la legge, il presente Statuto ed i principi da esso scaturenti, con i Regolamenti e le Delibere dell'assemblea e dello stesso Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno, ed ogni qualvolta quest'ultimo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta motivata richiesta dal Segretario Generale o da almeno tre componenti il Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'adunanza.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Presidente del Consiglio direttivo, in quanto Presidente dell'Associazione, rappresenta la stessa di fronte a terzi ed in giudizio ed ha il compito di coordinare l'attività e di promuovere ogni iniziativa necessaria ed opportuna per il buon andamento dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'assemblea dei soci unitamente al conto consuntivo corredato del parere dei Revisori dei conti, se nominati nei modi previsti dallo Statuto.

È infine competente a risolvere eventuali controversie insorte tra strutture dell'Associazione, tra quest'ultima ed i soci e fra i soci stessi in relazione però ai soli rapporti sociali inerenti e connessi con le finalità e le attività proprie dell'associazione.

ART.9 - IL SEGRETARIO GENERALE O REGIONALE

Il Segretario Generale o regionale è eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro ai sensi dell'articolo otto del presente statuto; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Segretario generale ha il ruolo di tesoriere e responsabile delle funzioni amministrative, legalmente e davanti a terzi. Egli deve predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea Ordinaria, previo esame del Consiglio Direttivo. Il Segretario può pretendere, nell'esecuzione di una o più iniziative amministrative per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tutti i membri del Consiglio; per quella o quelle iniziative finanziarie particolari essi



diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili del Segretario Generale.

Il Segretario Generale collabora ed aiuta il Presidente nell'esecuzione e nel coordinamento delle delibere del Consiglio, alla direzione ed al coordinamento delle riunioni e delle assemblee ed in tutte le funzioni del Presidente; in caso di assenza del Presidente, il Segretario Generale ne fa le veci, assumendone responsabilità e prerogative.

ART.10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro, ai sensi dell'articolo sette del presente statuto; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Egli ha la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Associazione; dà esecuzione e coordinamento alle delibere del Consiglio Direttivo, presiede tutte le riunioni ed assemblee.

Il Presidente può pretendere, nella esecuzione di una o più delibere particolari per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tutti i membri del Consiglio, per quella o quelle delibere particolari essi diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili del Presidente.

Esso può adottare le eventuali deliberazioni di urgenza, che dovranno essere ratificate dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva, ed istituisce le Delegazioni, le Commissioni di Studio ed i comitati tecnici con i loro responsabili, in seno od esterni ai Comitati Scientifici. Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Segretario o ad altri membri del Consiglio.

Studia e avanza, di concerto col Segretario generale, proposte di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o di qualsiasi altra fonte di riferimento. Ha il potere di nominare, revocare, sospendere o commissariare i Responsabili delle sedi provinciali, comunali e intercomunali dell'associazione istituite sul territorio regionale.

ART.11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso

è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.

31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.13 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART.14 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali (che sono stabilite dal Consiglio Direttivo per le diverse tipologie di soci), dagli eventuali contributi pubblici e privati e donazioni di ogni entità e dagli eventuali beni, mobili od immobili, acquisti per il conseguimento delle finalità sociali; lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'articolo due del presente Statuto ed a quelli ad essi direttamente connessi.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse ed inerenti.

ART.15 - ESERCIZI E RENDICONTI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. L'eventuale residuo attivo del bilancio ve essere devoluto come segue:

1. il 10% al fondo di riserva;
2. il rimanente a disposizione per promuovere nuove iniziative comunque rientranti tra gli scopi sociali di cui all'articolo due del presente statuto. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre Associazioni/Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.16 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.

56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 17 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART.19 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 20 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART.21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

L'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART.22 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico; in materia di Associazioni di tutela dei consumatori dell'ambiente e in materia di Associazioni di volontariato.

Le strutture provinciali e comunali dovranno attenersi alle norme contenute in questo Statuto.

Il Presidente

